

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		FERRI FRANCO	4
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3	FINCATO GRIGOLETTO LAURA	7
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		GRANELLI LUIGI, <i>Ministro per la ricerca scientifica</i>	5
Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali (1972)	3	RALLO GIROLAMO	4
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
BROCCA BENIAMINO, <i>Relatore</i>	3	Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1962)	8
COLUMBA MARIO	6	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	8, 9, 11 12, 20, 21, 22, 23
CUFFARO ANTONINO	6	COLUMBA MARIO	10, 12, 21

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1984

	PAG.		PAG.
DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	21, 22, 23	tori (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1949)	13
FERRI FRANCO	9, 22	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	13, 14 16, 17, 19, 20
FINCATO GRIGOLETTO LAURA, <i>Relatore</i>	8 21, 22, 23	CARELLI RODOLFO	17
RALLO GIROLAMO	11, 21	COLUMBA MARIO	14, 19
TESINI GIANCARLO	11, 23	DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	16, 17, 19
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		FERRI FRANCO	14, 20
Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricerca-		FINCATO GRIGOLETTO LAURA	18, 19, 20
		RALLO GIROLAMO	15, 17, 19
		TESINI GIANCARLO	15
		VITI VINCENZO, <i>Relatore</i>	13, 16, 17, 18, 19
		Votazioni segrete:	
		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	7, 23

La seduta comincia alle 9,45.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta odierna, gli onorevoli Lucio Pisani, Aldo Tortorella, Riccardo Misasi, Paolo Cabras e Roberto Mazzotta saranno rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Mario Columba, Antonino Cuffaro, Giuseppe Quietì, Giovanni Carlo Bianchini e Vincenzo Bianchi di Lavagna.

Discussione del disegno di legge: Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali (1972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali ».

Prima di dare la parola all'onorevole Brocca perché svolga la relazione, voglio sottolineare il fatto che il disegno di legge al nostro esame deriva direttamente da un ordine del giorno votato dalla Camera, su iniziativa della nostra Commissione, nel corso della discussione della legge finanziaria per il 1984. Tale ordine del giorno impegnava il Governo a mantenere fede ai programmi di spesa già da tempo stabiliti in favore dell'attività aerospaziale del nostro paese.

Mi auguro che sul testo in esame convergano positivamente tutti i gruppi.

BENIAMINO BROCCA, *Relatore*. Le parole del presidente rappresentano la sostanza della mia relazione, per cui potrei considerarmi esentato dal sottolineare l'esigenza di procedere nel settore spaziale mediante interventi organici pluriennali nazionali che hanno avuto la loro prima attuazione con la decisione del CIPE del 1979.

Dopo una prima fase di definizione dei progetti e degli studi relativi alla loro fattibilità - fase durata due anni - il CIPE ha riaffermato gli obiettivi con un primo aggiornamento del piano riguardante il periodo 1982-1986.

Il piano spaziale nazionale ha svolto la propria attività e ha ricevuto un secondo aggiornamento per il periodo 1984-1988. Tale aggiornamento è costituito da interventi che riguardano lo sviluppo di progetti attualmente in fase realizzativa. Nel settore delle telecomunicazioni il piano è impegnato nella realizzazione del satellite preoperativo ITALSAT.

Nel settore della propulsione è prevista la realizzazione di un lanciatore ausiliario, integrato nello *Shuttle*, l'IRIS, per l'immissione in orbita di trasferimento di carichi utili fino a 900 chilogrammi.

Nel settore dei sistemi avanzati, in collaborazione con la NASA, il piano spaziale nazionale ha avviato il programma del satellite appeso.

Tale piano prevede il finanziamento di attività di ricerche tecnologiche e di studi per attività future che consentono la necessaria flessibilità per l'adeguamento del piano stesso. Per attuare questo piano il CIPE, in una riunione conclusiva del 12 giugno 1984, ha approvato il secondo ag-

giornamento del piano nazionale per il periodo 1984-1988, prevedendo una spesa non superiore a 538 miliardi. Questo ad integrazione dello stanziamento di 352 miliardi di lire previsto nella delibera CIPE del marzo 1982 relativamente al primo aggiornamento, cui abbiamo fatto cenno poco fa. Complessivamente, perciò, la spesa per la realizzazione del piano spaziale nazionale è di 890 miliardi.

Nella stessa delibera del 12 giugno 1984 il CIPE ha previsto per il periodo 1984-1986, cioè per il primo triennio, una spesa di 532 miliardi, indicando in 135 miliardi il fabbisogno relativo al 1984 — questo è quanto necessario predisporre come risorse per l'anno in corso. Sappiamo che lo stanziamento per il 1984 è coperto solo per 50 miliardi in base a quanto stabilito nella legge di bilancio, per cui restano ancora da coprire 95 miliardi necessari per il completamento dell'attività; il CIPE ha deliberato che tale somma debba essere riferita mediante riduzione di vari importi del FIO. Il disegno di legge in discussione ha quindi il preciso scopo di porre rimedio, diciamo benevolmente, ad una dimenticanza della legge di bilancio, prevedendo l'autorizzazione di spesa di 95 miliardi di lire ad integrazione del contributo concesso al CNR per l'attuazione dell'attività spaziale.

Il provvedimento al nostro esame ha carattere di estrema urgenza in quanto è necessario acquisire la copertura totale dei contratti in corso che rischiano di interrompersi, perché è necessario preparare le fasi successive, che implicano tra l'altro l'emissione di ordini d'acquisto per provvedere ad approvvigionamenti a lungo termine. Soltanto con l'approvazione rapida di questo provvedimento sarà possibile evitare, ripeto, la sospensione dell'attività dei programmi e garantire una corretta pianificazione degli interventi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Concordo sul carattere d'urgenza del provvedimento, che del resto noi stessi avevamo sollecitato nel qua-

dro delle assunzioni della Commissione. Su questo argomento si sono anche svolte audizioni di notevole importanza e interesse per la definizione del quadro politico generale della ricerca in Italia.

Potrei quasi dire che questo delicato provvedimento rappresenta un atto dovuto, ma sarebbe stato bene consentire alla Commissione anche un esame più ravvicinato del complesso di quei contratti cui si fa riferimento e che assorbono gran parte degli investimenti straordinari richiesti. Essendo ormai il 2 agosto, questo non è più possibile, né ritengo sia possibile rinviare a settembre l'approvazione di questo provvedimento, che del resto ha ricevuto in maniera straordinariamente rapida il parere della V Commissione bilancio.

Augurandomi che si possa arrivare al più presto ad un'ampia informativa del ministro alle Commissioni parlamentari competenti, ripeto di concordare sul carattere di urgenza di questo provvedimento.

GIROLAMO RALLO. Anche il mio gruppo è senz'altro d'accordo sulla necessità di approvare questo provvedimento; tuttavia, vorrei fare qualche rilievo. I tempi stretti riguardano, come ci ha detto il relatore e come d'altra parte è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge, una deliberazione del CIPE del 12 giugno, quindi abbastanza recente, mentre invece la programmazione risale ad un tempo assai più lontano; questo ci lascia perplessi sulla procedura. Concordo con il collega Ferri nel dire che è una fortuna che siamo arrivati in tempo per evitare che tutto restasse bloccato. Noi ci meravigliamo che il Governo abbia deciso con tanto ritardo sulla opportunità, o meglio direi la necessità, di questa spesa che rientra nell'ambito della attività, molto ridotta, della ricerca in Italia; il ritardo con cui questo provvedimento è arrivato in Commissione dimostra come ci siano stati per lo meno dei dubbi, dei ripensamenti, addirittura dei tentativi di bloccare l'attività del CNR stesso ed è per questo che ci permettiamo di suggerire al Governo una programmazione molto

più precisa e che eviti per il futuro che si corra il rischio di bloccare l'attività di ricerca.

Per quanto riguarda il resto, colgo l'occasione per chiedere al ministro — come ho già fatto qualche tempo fa — di esporre qui in Commissione quali siano gli intendimenti del Governo nei confronti della ricerca per il futuro. È ovvio che questo non potrà che avvenire alla ripresa dei lavori, ma potrà essere utile il conforto di questa Commissione per la scelta di maggiori spese e di un maggiore impegno del Governo per l'attività di ricerca che è una delle poche cose valide che ci sono in Italia e che viene invece molto spesso ostacolata.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUIGI GRANELLI, Ministro per la ricerca scientifica. Ringrazio la Commissione per la tempestività con cui si è pervenuti all'esame di questo disegno di legge.

Riconfermo quanto ho avuto modo di dire in occasione della discussione sulla legge finanziaria per il 1984. Il Ministero della ricerca scientifica avrebbe necessità di uno stanziamento ben superiore ai 50 miliardi di lire; non si tratterebbe di uno sciupio di risorse poiché molti dei nostri programmi vengono finanziati solo per metà, soprattutto per quanto riguarda i contratti internazionali.

Colgo l'occasione per ringraziare la Commissione di aver votato all'unanimità un ordine del giorno, sempre in occasione dell'approvazione della legge finanziaria, che si faceva carico della necessità di individuare stanziamenti adeguati ai compiti che il Ministero ha nel settore della ricerca scientifica.

Il 26 aprile 1984, con delibera del CIPE, sono stati aggiornati i piani spaziali sia per quanto riguarda le previsioni quantitative, che i collegamenti dei piani relativi al settore della telematica. Si tratta di programmi destinati a coprire la cooperazione in campo aerospaziale in sede sia europea sia americana. Coeren-

temente con questo aggiornamento, in tale delibera CIPE viene stabilito l'importante principio di inserire la copertura finanziaria per il programma aerospaziale all'interno della legge finanziaria. In tal modo si abbandonerà la pericolosa via degli stanziamenti parziali da individuare nel corso dei singoli esercizi. Sono in grado di assicurare la Commissione che si tratta di un impegno politico che sarà rispettato nel futuro.

Per quanto riguarda maggiori dettagli a proposito dei contratti relativi all'attuazione del programma aerospaziale, sono disponibile ad un incontro con la Commissione che la stessa fisserà quando riterrà opportuno.

Ringrazio il relatore per la puntuale descrizione dei punti contenuti nel piano spaziale nazionale che assume un'importanza sempre maggiore per gli impegni che ad esso sono concatenati in sede internazionale.

Confermo l'impegno — che mi era stato sollecitato da una delibera del CIPE del giugno scorso — a presentare al più presto al Parlamento un progetto di legge per l'istituzione dell'agenzia spaziale nazionale, che dovrebbe servire a farci uscire dal clima di provvisorietà che ha caratterizzato sinora la gestione di tali piani da parte del CNR. Nel predisporre tale progetto contatterò i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari; sono convinto, infatti, della necessità di predisporre uno strumento tecnico il più adeguato possibile alla gestione di un'attività precipuamente scientifica e tecnologica.

Per quanto riguarda l'impegno italiano nel settore aerospaziale, debbo riconfermare che lo stesso non ha niente a che vedere con la logica militare; ad esempio, tra i 71 esperimenti effettuati a bordo dello *Spacelab* soltanto 4 erano italiani. Si tratta di un programma che non ha finalità militari e al quale ritengo che la comunità scientifica italiana possa collaborare con uno spazio maggiore di quello che ha occupato fino ad oggi.

Come i colleghi sanno, la ricerca scientifica e tecnologica è importante anche per la ricaduta che tali attività hanno sul

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1984

terreno industriale. Il ministro della ricerca scientifica è, pertanto, grato alla Commissione Istruzione della Camera per la sensibilità e tempestività dimostrate nell'affrontare i problemi relativi a questo settore centrale della nostra vita nazionale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

I contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali sono incrementati di 95 miliardi di lire per l'anno finanziario 1984.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARIO COLUMBA. Dichiaro di votare a favore di questo disegno di legge, che consente al nostro paese di completare un piano scientifico di fondamentale importanza.

Come ha giustamente fatto rilevare il ministro Granelli, l'Italia svolge in campo spaziale un'attività costruttiva, rivolta all'attuazione di programmi civili e certamente non inserita in piani bellici che possano in qualche modo minacciare la stabilità e la sicurezza del nostro e degli altri paesi.

In sede di discussione della legge finanziaria era stata sottolineata l'opportunità di consentire all'Italia di mantenere il proprio apporto in questo campo della ricerca scientifica, ovviando alla mancanza di fondi.

Concordo con il ministro circa l'opinione che la ricerca scientifica nel no-

stro paese riguarda non soltanto i grandi progetti, ma anche le piccole cose. Essa, ad esempio, si sviluppa anche nelle piccole università a partire dai meccanismi di apprendimento e va potenziata molto al di là di quanto possano consentire le cifre oggi stanziare per il piano spaziale.

Apprezzo, pertanto, la presenza del ministro, soprattutto perché essa cade in un momento in cui altri rappresentanti del Governo, con proprie dichiarazioni, hanno messo in forse lo strumento centrale della ricerca universitaria. Le affermazioni del ministro Goria sul contenimento degli stanziamenti per i fondi universitari, infatti, non possono che essersi riferite alla ricerca scientifica, non potendo certo riguardare la corresponsione degli stipendi.

Ora che il Governo ha superato la cosiddetta verifica, è indispensabile che affronti il problema del settore della ricerca scientifica.

ANTONINO CUFFARO. Il disegno di legge in discussione corrisponde a quelle esigenze che tutti abbiamo sentito e manifestato soprattutto nel corso della discussione della legge finanziaria. Fu allora votato dalla Camera un ordine del giorno, proposto dal gruppo comunista, che raccolse il consenso della stragrande maggioranza dell'Assemblea. È vero che disponiamo di un piano spaziale che sembra aver definito una serie di interventi organici, ma è altrettanto vero che il provvedimento in esame si rende necessario per evitare uno scarto negativo tra i programmi elaborati e la possibilità di una loro reale attuazione. Ricordo al riguardo le allarmate dichiarazioni fatte in questa sede dal professor Guerriero.

Il disegno di legge in discussione otterrà, pertanto, il nostro voto favorevole, anche se deve essere chiaro che esso non è sufficiente a sciogliere tutti i nodi ed a risolvere tutti i problemi posti dal piano spaziale.

Una prima questione è quella della gestione del piano spaziale. È vero, infatti, che essa è stata stabilmente affidata al Consiglio nazionale delle ricerche, ma è

anche vero che l'organizzazione strutturale del Consiglio quale oggi è difficilmente potrà far fronte alle esigenze del piano, soprattutto con riferimento al rapporto tra ricerca applicata e ricerca industriale.

Ritengo, quindi, che, nel varare il provvedimento in esame, occorra fissare l'obiettivo di una profonda ristrutturazione del Consiglio nazionale delle ricerche, che preveda anche la creazione di un dipartimento specifico per la materia spaziale o, addirittura, l'istituzione di un apposito organismo che possa condurre in modo adeguato l'inserimento del nostro paese nell'ambito internazionale per quanto riguarda questo settore. Esistono, infatti, problemi di raccordo fra la disciplina delle attività spaziali che il CNR deve gestire e i criteri cui si deve uniformare la nostra partecipazione ad organismi europei ed internazionali in genere per quanto attiene all'attività spaziale. Non è possibile che chi gestisce il piano spaziale venga a conoscenza soltanto ufficiosamente degli accordi stipulati in materia dal nostro paese, essendo affidata la responsabilità dei relativi rapporti internazionali al ministro per la ricerca scientifica ed agli uffici che lo supportano.

Sottolineo, inoltre, la necessità di valutare attentamente i contratti, non tanto per esaminarne la regolarità, quanto per giudicarne l'efficacia in termini di ricaduta sul sistema produttivo del nostro paese.

Vi è, in sostanza, la necessità di fare il punto, al di là del voto sul provvedimento in esame, in ordine a tutti questi problemi, in attesa che il ministro ci « svegli » — mi sia consentita l'espressione — i suoi intendimenti relativi al complesso dei problemi della ricerca e ad una definizione organica del piano spaziale.

Siamo in un momento delicato della vita della nostra comunità scientifica; si avvicina il rinnovo della presidenza del CNR. Apprezziamo molto il fatto che il ministro abbia proceduto alla consultazione della comunità scientifica proprio in funzione di tale nomina e ci auguriamo che le sue decisioni siano coerenti con la consultazione stessa e che non si vada

quindi a soluzioni di campo determinate dalla appartenenza ad un determinato schieramento. Sappiamo che le menzioni del ministro sono quelle di procedere ad una scelta equilibrata che soddisfi, da una parte, la comunità scientifica e, dall'altra, il Parlamento.

Nel momento in cui ci accingiamo ad approvare il piano spaziale, non possiamo non ribadire l'augurio che le intenzioni manifestate dal ministro possano attuarsi completamente e che la scelta compiuta venga riconosciuta come atto autonomo rispetto alle spinte clientelari e alle lottizzazioni del passato.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Colgo l'occasione della presenza del ministro per dargli atto della sua ampia disponibilità a trattare il problema del coordinamento dell'attività scientifica.

Il gruppo socialista esprimerà voto favorevole sul disegno di legge, anche se non può sottrarsi al dovere di segnalare la sua parzialità poiché si inserisce in un quadro incerto. Il provvedimento infatti deve essere integrato secondo quanto ha dichiarato poc'anzi il collega Cuffaro. Ci auguriamo dunque che l'agosto porti consiglio e non induca a procedere a nomine che poi dovremo accettare come fatto compiuto.

Ribadisco la sua correttezza, signor ministro, e mi auguro che si continui su questa strada. Non ho ragione di dubitare che la scelta del presidente del CNR si inserisca nel quadro dei rapporti positivi che si sono instaurati con la comunità scientifica e con i responsabili della ricerca.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1984

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali » (1972):

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoli, Armellin, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Castagnetti, Ciafardini, Cobellis, Columba, Conte Antonio, Cuffaro, D'Ambrosio, Ferrari Bruno, Ferri, Fian-drotti, Fincato Grigoletto, Franchi Roberto, Mensorio, Minozzi, Portatadino, Rallo, Tesini, Viti.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 luglio 1984.

L'onorevole Fincato Grigoletto ha facoltà di svolgere la relazione.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, devo introdurre questa mia relazione constatando come la ristrettezza dei tempi non consenta un esame approfondito del disegno di legge n. 1962, relativo alle norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca che, trasmesso a questa Camera soltanto il 26 luglio scorso, rappresenta comunque un provvedimento molto importante ed atteso. Per dovere di informazione sono andata a rivedere la

lunga discussione che si è svolta al Senato nel corso di numerose sedute ed ho constatato come i temi fondamentali siano essenzialmente due: l'ampliamento del numero di quanti possono accedere al dottorato di ricerca e la possibilità per i pubblici dipendenti di essere posti in congedo straordinario. Credo dunque che faremmo bene a guardare brevemente l'articolato, rispetto al quale mi riservo di presentare, in qualità di relatore, un ordine del giorno relativo al contenuto dell'articolo 2.

L'articolo 1 del disegno di legge fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 introducendo alcune modificazioni; in particolare, all'articolo 71, all'undicesimo comma, le parole: « al secondo comma dell'articolo 70 » sono sostituite dalle parole: « all'articolo 70 » ed è soppresso l'ultimo comma; al terzo comma dell'articolo 73, le parole « un quarto » sono sostituite dalle parole « la metà »; al sesto comma dell'articolo 75, è aggiunto un intero periodo: « L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione e in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca ». Ricordo per inciso che tutto il secondo capo della citata legge n. 382, cioè dall'articolo 68 al 74, concerne il dottorato di ricerca.

L'articolo 2 rappresenta un punto molto controverso. Esso colloca in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso il pubblico dipendente ammesso appunto al corso di dottorato di ricerca che ne faccia domanda. Naturalmente, come stabilisce il secondo comma, questo periodo di congedo straordinario è computato ai fini della progressione della carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'articolo 3 riguarda i consorzi per il dottorato di ricerca, stabilendo che possono essere istituiti con non più di cinque università e che le università sede di questo ramo di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.

L'articolo 4 esenta dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Onorevoli colleghi, io non dimentico che ogni volta che si affronta il problema dell'università torna il discorso del dottorato di ricerca, che è stato anche oggetto di numerose interrogazioni, e non dimentico di aver ascoltato risposte ad interrogazioni di colleghi di quasi tutti i gruppi sulla possibilità di frequentare i corsi di ricerca soprattutto da parte dei pubblici dipendenti, o ancor meglio da parte dei docenti di scuola media superiore che siano risultati idonei. Mi rendo conto, anche sulla scorta di quanto è stato deciso al Senato, che non dobbiamo lasciare il dottorato di ricerca ai soli professori, che attraverso questo strumento possono qualificarsi per poi far positivamente ricadere la cosa nel rientrare nell'insegnamento normale; mi rendo conto che, se adottassimo forme differenti, lasceremmo esclusivamente in loro mano il dottorato di ricerca, che non è nato certamente per questo. Ho presente che il contenuto dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 rappresenta la chiara volontà del legislatore, ma debbo anche dire che la volontà delle parti politiche non è quella di lasciare agli insegnanti la gestione della loro riqualificazione.

Il dottorato di ricerca è nato come possibilità di creare un discorso culturale ampio che si proietti nel futuro della ricerca, però sta avvenendo quello che si temeva: il provvedimento sembra di protezione per la categoria, anche se i vincitori dei concorsi per dottorato di ricerca sono docenti che comunque si sono dati da fare per accedere a questo strumento. Una volta posti in congedo straordinario non possono campare con un assegno di 600 mila lire mensili; il legislatore non deve dimenticare che, pur trattandosi di persone che attraverso il dottorato di ricerca si riqualificano, queste stesse persone saranno di utilità al paese. Inoltre, i docenti che sono già insegnanti nel ciclo secondario probabilmente sono già re-

sponsabili di una famiglia, non sono « giovani di belle speranze » !

Per questi motivi ed avendo queste perplessità chiedo al Governo (presenterò formale ordine del giorno al riguardo) di trovare gli strumenti atti ad accogliere le richieste di pubblici dipendenti, quali sono gli insegnanti, ricorrendo all'istituto del comando, magari entro un tetto determinato.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che stiamo esaminando.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Il provvedimento in questione rappresenta, a mio avviso, uno stralcio dei problemi che sono legati, in maniera più complessa ed articolata, al dottorato di ricerca ed alle borse di studio che ne rappresentano lo strumento tecnico.

Con l'articolo 2 viene espunto il discorso relativo alla possibilità, da parte degli insegnanti, di partecipare al dottorato di ricerca. Al riguardo al Senato vi è stato il tentativo di distinguere fra personale docente delle scuole medie e coloro che hanno già vinto le borse di studio per il dottorato di ricerca. Questo tentativo è fallito, però non si è riusciti a coordinare il contenuto di tale articolo con le disposizioni della legge n. 270. A mio avviso, si creano differenze di trattamento fra varie categorie di cittadini.

Mi chiedo come si troverà questo personale insegnante che partecipa al dottorato di ricerca una volta che sarà approvata la legge organica. Inoltre non è chiaro il criterio in base al quale si sceglierà il congedo o l'esonero. Poiché si tratta di normativa ancora in vigore abbiamo sollecitato più volte il Ministro della pubblica istruzione ad affrontare la questione, ma non abbiamo avuto risposta.

Si tratta di normativa che viene applicata per le attività di aggiornamento, e questo crea contrasto con il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Noi ci siamo battuti perché il dot-

torato di ricerca costituisse titolo scientifico da non utilizzare solo in funzione delle progressioni di carriera.

Segnalo questo problema perché esso viene eluso dal disegno di legge in discussione.

Un altro aspetto che voglio sottolineare è quello relativo al fatto che, quando si vara una legge, si devono mettere in condizione tutte le persone interessate di usufruire delle norme che essa contiene. Ed è certo che l'attuale consistenza della borsa di studio non mette in tali condizioni nessuno. Si è sempre detto che occorre individuare i meccanismi automatici di aggiornamento del valore della borsa di studio in rapporto all'aumento del costo della vita, ma poi a ciò non si è provveduto.

Un altro problema è rappresentato dal servizio di leva: occorre cioè affrontare la questione del rinvio degli obblighi di leva, così come avviene per gli studenti universitari, anche in favore di coloro che sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca. Si tratta di un problema che avevamo già posto un anno fa, chiedendo che di esso si tenesse conto nell'ambito del provvedimento di riforma della leva. Bisogna definire, altresì, la questione dei consorzi tra le varie università, indicando quali università siano abilitate a conferire il dottorato di ricerca. In questo quadro vanno eliminati i riferimenti alle facoltà, se veramente si vuole procedere lungo la strada della creazione dei dipartimenti.

Per quanto riguarda i finanziamenti, occorre definirne la portata su base di dati analitici e di piani finanziari che devono necessariamente accompagnare le proposte di istituzione di nuovi corsi.

Le università che sono sede di dottorato di ricerca, inoltre, devono avere la possibilità di avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti anche a sedi non consorziate.

Stanti tali considerazioni e tenuto conto del fatto che il Senato ci ha trasmesso il provvedimento all'ultimo momento prima della chiusura estiva, ritengo che si debba prendere in considerazione l'oppor-

tunità di rinviare la discussione, per un maggiore approfondimento della materia.

MARIO COLUMBA. La situazione dell'attività di dottorato di ricerca versa, nelle università italiane, in uno stato di estrema complessità, considerate le difficoltà che gli atenei hanno dovuto affrontare per ottemperare alle indicazioni della legge n. 382, provvedendo, spesso con spirito di inventiva, alla costituzione dei consorzi, alla individuazione delle sedi, alla stesura dei *curriculum* ed allo svolgimento dei concorsi. La norma lasciava infatti grande spazio ad incertezze e ad elementi di insicurezza, soprattutto in rapporto alla possibilità di far funzionare i corsi avviati in collaborazione tra più sedi.

Il disegno di legge in discussione lascia totalmente scoperta la soluzione del problema della gestione dei corsi effettuati dai consorzi: non si sa dove debbano risiedere gli studenti, in quali sedi debbano seguire i corsi stessi, se sempre nella medesima o spostandosi da una sede all'altra.

Occorre tener conto del fatto che le attrezzature non si trovano sempre allo stesso posto e che il discente va messo in condizioni di spostarsi nel territorio nazionale ed anche all'estero.

I consigli di amministrazione delle università, inoltre, non sono in condizione di decidere il pagamento delle missioni al docente del corso di dottorato di ricerca che si rechi in altra sede.

Per questi ed altri problemi, che si potrebbero ancora indicare, ritengo che la richiesta dell'onorevole Ferri di un rinvio della discussione per un maggiore approfondimento della materia sia del tutto ragionevole e da sostenere.

Nell'articolo 1 del disegno di legge, tra l'altro, si dice che è soppresso l'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che consente l'ammissione ai corsi per dottorato di ricerca di dipendenti di enti pubblici e di professori dei ruoli della scuola secondaria superiore. Cioè, per queste categorie di persone non si prevede l'ammissione ai dottorati di ricerca, ma poiché si parla di « coloro che sono in possesso di laurea », sopprimere quest'ultimo comma del-

l'articolo 71 del decreto citato significa rendere confusa l'applicazione della normativa.

Inoltre per chi frequenta i corsi del dottorato di ricerca viene stanziato un assegno con il quale è impensabile possa vivere per tre anni un docente di scuola secondaria che sia stato ammesso ai corsi in questione. Sostanzialmente mi sembra che le disposizioni che stiamo esaminando siano in contrasto con l'interpretazione che è stata data finora a livello amministrativo all'istituto del congedo per i dipendenti pubblici. Vi sono inoltre limitazioni che sorprendono e di cui la relazione che è stata oggi svolta non dà adeguata indicazione.

Condivido pertanto l'esigenza di ulteriore approfondimento, sollecitata dal collega Ferri, circa le questioni che rimangono aperte con il provvedimento che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. A causa della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta, che sarà ripresa al termine dei lavori dell'Assemblea medesima.

La seduta, sospesa alle 11,05, è ripresa alle 12,50.

GIROLAMO RALLO. Dagli interventi finora ascoltati mi è sembrato di notare che vi è perplessità nei confronti del contenuto e della procedura del disegno di legge al nostro esame.

Per quanto mi riguarda devo fare rilievi di sostanza su tutto l'articolato. Mi permetto di rivolgere un invito al Governo nel senso di rinviare l'esame di tale provvedimento onde approfondirne la complessa tematica.

Sappiamo tutti che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ha provocato notevoli guasti. Affrontare tutto ciò con un provvedimento-tampone non ci permette di risolvere problemi importanti che l'acquiescenza dei colleghi (specialmente quelli di sinistra) sembra voler rinviare alle « calende greche ».

Il gruppo del MSI-destra nazionale aveva presentato proposte di leggi tendenti a rimediare ai guasti prodotti dal citato de-

creto; l'allora relatore, onorevole Tesini, ebbe la bontà di analizzare globalmente tali proposte. Purtroppo questo nostro tentativo è fallito e quel provvedimento non è stato più inserito all'ordine del giorno della nostra Commissione. Siamo arrivati oggi ad un disegno di legge che cerca di curare solo le prime falle aperte da quel decreto più volte richiamato.

Capisco che il mio intervento servirà solo a far aumentare il numero dei colleghi che approveranno il disegno di legge al nostro esame, ma desidero dire ugualmente quello che penso. In base alla normativa relativa agli articoli 1 e 2 di tale provvedimento, i pubblici dipendenti finiranno per avere un irrisorio assegno mensile oppure rinunceranno al dottorato di ricerca. Questo credo che sia contro lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e mi permetto di ricordarlo a tutti i colleghi. Altro difetto, giustamente rilevato dal collega Columba, è la prescrizione di un minimo di cinque università per la costituzione del consorzio: si tratta di un limite che non ha alcuna spiegazione logica.

Passiamo ora all'ultimo articolo. L'articolo 4 non mi trova contrario nello spirito, ma faccio osservare che già da mesi sono state presentate, almeno da parte del gruppo cui ho l'onore di appartenere, proposte di legge riguardanti il diritto allo studio universitario e che non si riferiscono soltanto alla estensione fiscale degli assegni di studio o delle borse di studio, ma che ineriscono a tutti i vari problemi del diritto allo studio, come è logico che si faccia quando si affronta un argomento come questo. Ritengo che sia errato portare avanti per frammenti un tema che dovrebbe invece essere affrontato nella sua globalità e per questo motivo non intendo certamente dare il mio voto favorevole al disegno di legge in discussione e rivolgo ancora una volta al Governo l'invito a ritirarlo, almeno momentaneamente, per procedere ad un maggiore approfondimento.

GIANCARLO TESINI. Mi rendo conto che non sono prive di fondamento le osserva-

zioni finora svolte dai colleghi per quanto riguarda la necessità che, su un tema così rilevante ed innovativo quale quello del dottorato di ricerca, si ricerchi un serio approfondimento, dal momento che i vari problemi sorti sul tappeto non sono finora certo stati risolti. Ma vorrei contemporaneamente dire che questo provvedimento particolare ha l'obiettivo molto modesto di soddisfare delle esigenze che, se non risolte, tornerebbero a danno degli stessi studenti dei corsi di dottorato di ricerca. Non c'è infatti dubbio sul fatto che, se non approvassimo questo provvedimento, il dipendente pubblico insegnante non solo non riceverebbe lo stipendio come insegnante, ma verrebbe a trovarsi in una situazione di illegittimità dal punto di vista del suo rapporto di impiego con lo Stato. Vorrei che questo aspetto fosse tenuto presente così come deve essere tenuto presente, riguardo all'articolo 4, il fatto che, pur essendo esenti da imposta, queste borse di studio sono ugualmente insufficienti - e su questo siamo tutti d'accordo.

Non è possibile rifiutare la validità delle argomentazioni qui addotte, ma non approvare questo provvedimento indubbiamente finirebbe con l'aggravare e danneggiare ulteriormente i dottorandi che si trovano in particolari situazioni.

Vorrei anche ricordare - in questo differenziandomi in parte dai colleghi - che, a proposito della natura del dottorato di ricerca, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 voleva proprio citare l'ipotesi di una fascia di reclutamento della ricerca universitaria, nel senso che il dottorato di ricerca è titolo accademico spendibile per poter fare la carriera universitaria, ma deve soprattutto essere speso nel campo della ricerca, universitaria ed extrauniversitaria, pubblica e privata.

Credo che sia necessario riflettere sulla quota che viene riservata ai pubblici dipendenti ed in particolare agli insegnanti: bisogna stare bene attenti a non ricadere in un'ottica perversa del tipo di quella che derivò dalla legge per gli *ex* combattenti e che discriminò tra i dipendenti pubblici e privati mettendo i primi in una situazione di vantaggio. Conseguire il

dottorato di ricerca vuol certo dire acquisire una posizione vantaggiosa rispetto a chi non ce l'ha. Sono d'accordo sul fatto che la borsa non sia sufficiente e vada aumentata, ma certo il dipendente pubblico viene a trovarsi in una situazione di vantaggio rispetto agli altri giovani, visto che con questa legge gli riconosciamo il diritto di poter usufruire della aspettativa.

MARIO COLUMBA. Per gli ammessi soltanto, perché la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 71 la esclude per tutti gli altri.

GIANCARLO TESINI. Perché dice questo?

Sarebbe un fatto grave se non approvassimo questa legge perché aggraveremmo la situazione di questi giovani; ciò non toglie che anche il gruppo democristiano ritenga che il problema vada affrontato in termini più ampi. Potremmo anche chiedere al Governo di spiegarci perché le università che debbono consociarsi siano cinque e non un numero diverso e forse dovrebbe essere ampliata la proposta di ordini del giorno che il relatore ha avanzato relativamente all'articolo 2. Potremmo chiedere al ministro di riferire su tutta la problematica aperta dal dottorato di ricerca, dal numero dei posti messi a concorso all'entità delle borse di studio al problema dei consorzi: potremmo, cioè, con un ordine del giorno invitare il ministro a riferire su questo argomento per poter poi, come Commissione, assumere le nostre iniziative.

Ripeto, però, che non approvando questo provvedimento non solo rinvieremmo la soluzione di alcuni aspetti, che possono anche essere considerati meno rilevanti rispetto ad altri giustamente richiamati, ma provocheremmo ulteriori danni per coloro che si trovano nella particolare situazione cui il disegno di legge si riferisce.

PRESIDENTE. Sospendiamo momentaneamente l'esame del provvedimento numero 1962 e passiamo alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno.

La discussione, sospesa alle 13,20, è ripresa al termine della discussione del disegno di legge n. 1949.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 luglio 1984.

L'onorevole Viti ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione giunge al nostro esame dopo un lungo e completo *iter* presso la VII Commissione permanente del Senato ed intende soddisfare un'esigenza di fondo assai avvertita dal Governo: quella di introdurre correttivi e potenziare l'efficacia applicativa, accrescendone il grado di accettazione da parte dei destinatari, della normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica riguardante lo svolgimento dei giudizi di idoneità concernenti i professori associati.

Tra le numerose ragioni di perplessità che inducono a chiarire i contenuti del decreto presidenziale in questione ve ne sono alcune assolutamente obiettive, tali cioè da richiedere un intervento puntuale del legislatore.

L'iniziativa del Governo, in particolare con riferimento all'articolo 1, tende a ridefinire i criteri della composizione delle Commissioni per i giudizi di idoneità di professore associato per dipanare una delle ragioni più accentuate di polemica circa la coerenza generale nella emissione dei giudizi.

Il Comitato ristretto istituito al Senato ha preferito non riproporre l'intera formulazione del testo originario dell'articolo 1, ritenendo che un ritardo nell'appro-

vazione del provvedimento avrebbe consentito di utilizzare la nuova disciplina solo per la cosiddetta terza tornata dei giudizi di idoneità. Questo spiega perché il testo pervenutoci dal Senato si limiti, nell'articolo 1 (con riferimento all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), a stabilire che le commissioni depositino le relazioni conclusive entro quattro mesi dalla data della loro prima convocazione e che l'approvazione degli atti avvenga con decreto del ministro della pubblica istruzione, previo parere del consiglio universitario nazionale (e non con approvazione diretta da parte del consiglio). Inoltre, l'articolo 1 definisce nel dettaglio la composizione delle commissioni giudicanti per coloro che intendano essere associati presso le scuole superiori per interpreti e traduttori di Trieste e fissa i contenuti dei giudizi di idoneità ed i requisiti relativi alla composizione delle commissioni concernenti i concorsi a posti di professore ordinario, associato e di ricercatore universitario. L'articolo 1 prevede, infine, il divieto di trasferimento per i professori associati ed i ricercatori universitari assegnati alla scuola.

L'articolo 2 del disegno di legge in discussione, modificativo ed integrativo dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, prevede l'abbreviazione di un anno dell'attuale procedura in assegnazione di coloro che non siano stati chiamati dall'università dopo il giudizio di idoneità; mentre l'articolo 3 prevede la possibilità di presentare domanda di inquadramento anche in università istituite ed attivate nell'ultimo decennio, nonché nell'università di Ancona per le discipline previste dai piani di studio dei corsi di laurea istituiti.

L'articolo 4, infine, prevede che la nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, possa essere disposta anche in corso d'anno. La *ratio* di tale norma è facilmente comprensibile e condivisibile, se si tengono presenti le esigenze delle nuove università ed i problemi di funzionamento che esse devono affrontare.

Un'ultima considerazione desidero fare circa il fatto che questo provvedimento reclama integrazioni sollecite; ricordo che il Senato ha manifestato questa esigenza discutendo il 29 maggio in sede referente il progetto relativo alle norme concernenti i giudizi di idoneità e la proposta relativa ad interpretazioni, modificazioni e integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 per quanto riguarda il riordinamento della docenza universitaria. Vi è inoltre l'esigenza di definire lo *status* della figura del ricercatore. Una università che versi in una situazione di permanente precarietà, al limite della fragilità e della confusione, finisce per essere percorsa da giuste esigenze, ma anche da tensioni demagogiche.

Per questi motivi, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARIO COLUMBA. Trovo opportuna la precisazione formulata in ordine al terzo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica numero 382 del 1980, che aveva in passato provocato numerose incertezze circa il termine entro il quale le commissioni avrebbero dovuto concludere il proprio lavoro, da sottoporre all'approvazione del consiglio universitario nazionale.

Sono, invece, sinceramente molto perplesso circa l'opportunità di introdurre nella legislazione relativa alla docenza universitaria norme che riguardino la scuola interpreti e traduttori di Trieste. Qualora tale scuola, infatti, non faccia parte degli istituti universitari, disporrà certo di un proprio regolamento attraverso il quale dettare disposizioni per quanto riguarda la formulazione dei giudizi di idoneità dei suoi docenti, senza che sia necessario connettere tale disciplina a quella concernente i professori ordinari, quelli associati ed i ricercatori delle università. Non vorrei che venissero a crearsi situazioni del tipo di quelle che costrinsero a tornare indietro rispetto a certe disposi-

zioni riguardanti gli aggregati clinici, che si videro retrocedere quando già avevano raggiunto la pensione.

Devo inoltre rilevare la tardività del provvedimento in discussione, essendo già in corso di avanzato svolgimento la seconda tornata dei giudizi di idoneità ed avendo ormai la facoltà e le sedi universitarie comunicato i propri piani di insegnamento e le disponibilità dei posti. Problemi questi che concernono anche le università più piccole e quelle di nuova costituzione, tra le quali vi è la seconda università romana.

Non sono in grado di indicare specifici rimedi per questa situazione; trovo però che siamo di fronte ad un modo di procedere affrettato e frammentario che, in attesa di una regolamentazione generale dello *status* giuridico dei docenti, non fa che accrescere la confusione nella quale essi lavorano.

FRANCO FERRI. Voglio solo ricordare che la maggior parte di queste disposizioni erano contenute in una proposta di legge avanzata dal gruppo comunista. Oggi ci troviamo di fronte ad un intervento parziale, anche se necessario, che riassume solo una parte del riordino generale della docenza, problema che era stato affrontato e non risolto nella scorsa legislatura.

Come al solito ci troviamo di fronte all'atteggiamento del Governo contrario alle iniziative parlamentari, in nome di provvedimenti generali che non vedono mai la luce.

Nell'ambito di queste situazioni va rilevato come sia delicata la questione universitaria. Non riesco a capire perché si continuino ad introdurre norme particolari per l'università di Ancona, norme che creano disparità con le altre sedi universitarie.

La normativa che stiamo esaminando permette, in pratica, la presentazione di due domande in due diverse università, con il risultato di creare disparità. A mio avviso si sarebbero potuti risolvere molti altri problemi, invece ci troviamo di fronte ad un intervento parziale che rappre-

senta solo un brandello di stralcio rispetto al riordino generale della docenza e che non raggiunge neppure un minimo di dignità.

Circa la situazione della scuola superiore di Trieste, debbo dire che la stessa meriterebbe un'approfondita valutazione che non trova spazio nel provvedimento al nostro esame.

GIROLAMO RALLO. Non avrei nulla da eccepire in merito al contenuto del disegno di legge che stiamo esaminando, se non che si tratta ancora una volta di un provvedimento-tampone, la cui formulazione è tra l'altro assai confusa.

Mi riferisco in particolare all'articolo 1, relativo alla posizione giuridica dell'università di Trieste; si tratta di una norma che va chiarita poiché non si capisce bene a chi è indirizzata. L'articolo 2, che potrebbe rappresentare una formulazione positiva, non deve riguardare, a mio avviso, la sostituzione del nono comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Mi sembra una norma troppo severa nei confronti di chi ha superato l'esame di idoneità.

La situazione dell'università di Ancona mi lascia perplesso circa il regime differenziato previsto per i professori associati; mi permetto di suggerire maggiori garanzie al riguardo. Vorrei, inoltre, sottoporre all'attenzione dei colleghi la norma che stabilisce che « l'università in cui presta servizio il professore associato deve dare il nulla osta al trasferimento ». Se non viene chiarita tale formulazione, si rischia di bloccare la possibilità dei suddetti trasferimenti. Come vedete, i problemi sono molteplici e torno a ripetere quanto ho già detto: tutto questo, che può per certi aspetti trovarci consenzienti e per altri no, merita un notevole approfondimento. Reitero l'invito rivolto al Governo di rinviare la discussione per procedere a questo maggior approfondimento, secondo noi indispensabile.

GIANCARLO TESINI. Ripetendomi, devo dire che mi preoccupa sempre quando mi trovo di fronte a modifiche del decreto

del Presidente della Repubblica n. 382 perché spesso sono in contraddizione con le scelte di principio generali. In questo provvedimento, però, di tali contraddizioni non ve ne sono, mentre vi sono correzioni ed integrazioni: evidentemente la scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste è un'istituzione superiore a livello universitario non prevista dal citato decreto n. 382 e, quindi, il secondo comma dell'articolo 1 prevede un'integrazione ai fini della possibilità di inquadramento degli associati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, mi pare rappresenti un fatto positivo la riduzione da tre a due anni, ed anche in questo caso non si ha innovazione rispetto alla normativa precedente, perché già il decreto n. 382 prevede che, qualora dopo tre anni non vi sia chiamata, il ministro della pubblica istruzione possa fare l'assegnazione di ufficio del professore associato; se questo non intende accettare, resta assistente nella sede in cui presta servizio. Ovviamente, il fatto di rinunciare alla assegnazione della sede da parte del Ministero faceva decadere dall'insediamento come professore associato.

L'articolo 3, a mio giudizio, va a creare una certa disparità di trattamento tra associati della prima tornata e quelli della tornata successiva perché non avevamo previsto la possibilità di inquadramento nelle facoltà attivate nel decennio (quella di Ancona non rientra tra queste). Una simile modifica probabilmente è stata suggerita al Governo dall'esperienza pratica di questi primi anni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 382.

Il vero problema è, secondo me, posto dall'articolo 4: coloro che oggi sono stati chiamati ed hanno fatto i corsi non vengono pagati, e questa è una situazione che dobbiamo decidere se sanare o no. Io non ho mai condiviso di procedere per piccoli passi ma devo sottolineare come la sostanza del provvedimento oggi in esame riguardi particolarmente questo punto, mentre le altre sono solo integrazioni e modifiche che non contrastano con il decreto presidenziale n. 382.

Per questi motivi il gruppo della democrazia cristiana, pur chiedendo al Governo di riesaminare con più tempo a disposizione i problemi di carattere generale, voterà a favore di questo provvedimento la cui reiezione non farebbe che danneggiare quei ricercatori che sono stati nominati in corso d'anno — cosa che risponde ad una esigenza di funzionamento dell'università.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Desidero soltanto rimarcare due questioni che sono emerse nel dibattito. La prima inerisce alla obiezione dell'onorevole Columba in ordine alla scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste ed alla università di Ancona, obiezione che era già stata sollevata nel corso del dibattito svoltosi nella VII Commissione del Senato. La risposta data in quella sede dal relatore è la stessa che è stata data oggi dall'onorevole Tesini, vale a dire che quello alla scuola di Trieste è un riferimento obbligato in considerazione di una ingiustificabile esclusione operata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382; sono, invece, d'accordo sul fatto che quello all'università di Ancona sia un riferimento « peregrino », ma ripeto quanto detto dal collega Scoppola al Senato: l'articolo 3 concede soltanto una possibilità in più, ma il vantaggio obiettivamente registrabile non è comunque tale da creare una diversità marcata o da recar danno a chi non si trova nelle condizioni di poter usufruire della nuova disposizione.

L'onorevole Rallo ha poi posto il problema del nulla osta. Io credo che in questo caso l'università debba fare riferimento alla prassi invalsa e che quindi, nell'ambito di questo progetto, non si debba fare riferimento alla specifica procedura ma alla normativa generale in materia.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rin-

grazio il relatore ed in parte mi associo a quanto detto dall'onorevole Tesini a nome del gruppo della democrazia cristiana. Il Governo ha urgenza di approvare questo provvedimento soprattutto per la decisione, che è poi un'interpretazione restrittiva, assunta dalla Corte dei conti in sezione di controllo in materia di decorrenza delle nomine dei ricercatori; si sta anche prospettando una conseguente responsabilità amministrativo-contabile delle autorità accademiche per il trattamento già corrisposto a coloro che sono stati chiamati in corso d'anno. Di questo si occupa un emendamento all'articolo 4, approvato appositamente dal Senato e che da solo dà la misura dell'urgenza di questo provvedimento.

Non posso negare che, nonostante l'ampio dibattito svoltosi in Commissione al Senato, nel testo vi sia ancora qualche inesattezza, ma ciò non toglie che per sollevare dalle responsabilità le autorità accademiche il Governo ne chieda con urgenza l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la

Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.

1. professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola ».

2. Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità a professore associato per la prima e la seconda tornata possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la scuola.

L'onorevole Columba ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sopprimere le parole da: « sono aggiunti, in fine, i seguenti commi » fino alla fine.

1. 1.

L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, n. 2, dopo le parole: « del precedente comma », aggiungere le parole: « e se hanno superato la prova ».

1. 2.

GIROLAMO RALLO. Desidero far notare una incongruenza, anche di carattere

formale, di cui saremmo chiamati a rispondere al momento del varo della legge se non volessimo procedere alla sua correzione; intendo riferirmi ai commi che si propone di aggiungere all'articolo 51 del decreto n. 382.

Si tratta, cioè, di capire se la norma si riferisca soltanto agli associati della scuola superiore di Trieste o a tutti i concorsi a professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario. Il testo, infatti, recita: « Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario... ».

RODOLFO CARELLI. A mio giudizio, la norma non rimette in discussione i casi già valutati, ma prevede soltanto una integrazione della documentazione presentata. Deve essere insorto qualche problema di ammissione con riserva, che occorre ora sanare.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Credo che la formulazione del secondo comma dell'articolo 1 sia sufficientemente chiara.

La questione è stata oggetto di approfondita discussione al Senato, che ha ritenuto di non modificare il testo.

Sono inoltre contrario agli emendamenti Columba 1. 1 e Rallo 1. 2.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti Columba 1. 1 e Rallo 1. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Columba 1. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 1. 2, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

all'ottavo comma, le parole: « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni »;

il nono comma è sostituito dal seguente:

« Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato ed a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle fa-

coltà che siano state attivate nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'Università di Ancona, per le discipline previste dai piani di studio dei corsi di laurea istituiti. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi dell'articolo 53, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. La disposizione del precedente comma si applica a coloro che non sono stati inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La disposizione del precedente comma si applica anche a coloro che sono stati inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. 1.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Si tratta di un emendamento tendente a superare le discriminazioni che, a mio avviso, vengono introdotte nei confronti dei professori associati che hanno superato il primo giudizio di idoneità. Il testo originario del disegno di legge governativo prevedeva la disposizione che con lo emendamento da me proposto si tende a reintegrare.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Desidero ricordare che al Senato, nell'intento di approvare rapidamente il testo, non si sono potuti approfondire i contenuti di alcuni passaggi. Credo che a questo punto l'urgenza sia ancora maggiore; pertanto, sono dell'avviso di non approvare lo emendamento, di cui condivido il contenuto, facendo riferimento ad una nuova iniziativa parlamentare adatta a risolvere questo e gli altri problemi che restano aperti.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario all'emendamento che, se approvato, comporterebbe il rinvio del provvedimento al Senato con notevole ritardo per la definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fincato Grigoletto 3. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

1. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno ».

2. La disposizione di cui al precedente comma aggiuntivo si applica anche ai concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

La seconda parte dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalle parole: « coloro che... » è sostituita dalle seguenti parole: « coloro che, prima della nomina in ruolo, abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento anche nei corsi

di cui all'ultimo comma del precedente articolo 103 ».

4. 01.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. L'articolo aggiuntivo tende ad estendere la validità della normativa di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche a coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario all'approvazione di questo articolo aggiuntivo che comporterebbe il rinvio al Senato del disegno di legge. Ritengo che il problema in questione vada affrontato con una nuova iniziativa parlamentare.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Fincato Grigoletto 4. 01, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIROLAMO RALLO. Non è difficile capire che questi due disegni di legge ci sono stati sottoposti con il preciso compito di approvarli integralmente, pur essendo state denunciate manchevolezze, carenze, necessità di approfondimento e quindi di modifica del testo, e questo persino nell'intervento del relatore. Stando così le cose, pur riconoscendo la validità di certi aspetti del disegno di legge, la stessa procedura con cui ci è stato proposto ci induce a votare contro.

MARIO COLUMBA. Preannuncio il mio voto contrario a questo provvedimento e per le motivazioni posso rifarmi a quanto già detto nel corso della discussione generale: si tratta di un provvedimento affrettato e incompleto. Sono già stati chiaramente indicati i pericoli cui

si va incontro con l'approvazione di alcuni commi dell'articolo 1, in particolare quello riguardante i giudizi di idoneità relativamente alla scuola interpreti di Trieste. Si tratta infatti di una scuola che ha tutta l'aria di essere stata fatta per consentire a qualcuno di approfittare di un varco nella legge prodotto da una sentenza del tribunale amministrativo.

Sono anche contrario all'idea che si possa insistere per far approvare un disegno di legge così incompleto e frammentario con il ricatto di dover approvare l'articolo 4, che compie un doveroso atto di giustizia nei confronti di persone che hanno superato il concorso e devono essere immesse in servizio. Non è sufficiente indorare la « pillola » perché questa possa essere considerata digeribile.

FRANCO FERRI. Chi conosce il testo dal quale deriva questo « mostriciattolo » può capire come esso non meriti in alcun modo un voto favorevole. Non voglio ripetere quanto detto in sede di discussione sulle linee generali; noi voteremo contro questo disegno di legge non solo per ciò che contiene ma soprattutto per ciò che non contiene, per il modo confuso con cui interviene in una materia che richiede invece un intervento legislativo organico; soprattutto voteremo contro perché si presentano tre articoli che hanno un senso solo se intesi come contorno all'articolo 4, che non è altro che la conseguenza di una inadempienza del Governo. Ricordo che quando sollevammo il problema avemmo delle assicurazioni da parte del Ministero; quindi, anche in questo caso si rileva un comportamento assolutamente incongruente.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Preannuncio il voto contrario del gruppo socialista e desidero motivarlo con tutta la pacatezza di cui sono capace perché possa rimanere agli atti e perché non si dica che la mia è una reazione di dispetto, prima che di giustificazione politica.

A prescindere dall'articolo aggiuntivo, con l'emendamento all'articolo 3 io avevo chiesto che si ripristinasse il testo del

Governo, che aveva subito uno stravolgimento al Senato a causa dell'assenza di alcuni membri della maggioranza; la mia era una richiesta rivolta alla maggioranza politica perché ripristinasse il testo governativo.

Le ragioni di urgenza, troppe volte chiamate in causa, non possono consentire di ignorare la necessità di rispettare i rapporti di correttezza politica e di preservare i contenuti concordati a livello di partiti della maggioranza. Simili comportamenti non possono rimanere privi di conseguenze politiche, visto che tra l'altro il risultato sarà quello di introdurre norme svantaggiose per quanti hanno lavorato seriamente nelle università. Visto che non è stato accettato l'emendamento all'articolo 3, visto che non è stato accettato l'articolo aggiuntivo da noi proposto, visto che secondo il gruppo socialista in questo modo viene stravolto il contenuto del provvedimento, il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1962.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge n. 1962, che avevamo precedentemente accantonato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni:

all'articolo 71:

nell'undicesimo comma, alle parole: « al secondo comma dell'articolo 70 » sono sostituite le seguenti: « all'articolo 70 »; è soppresso l'ultimo comma;

IX. LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1984

all'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: « un quarto », sono sostituite le seguenti: « la metà »;

all'articolo 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca ».

L'onorevole Columba ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sopprimere le parole: « all'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, »; alle parole: « un quarto » sono sostituite le seguenti: « la metà ».

1. 1.

MARIO COLUMBA. Chiedo scusa per aver omesso di trattare questo punto nella discussione sulle linee generali. Il testo sottopostoci propone di elevare da « un quarto » a « la metà » il numero delle persone che possono presentarsi all'esame di dottorato di ricerca senza aver seguito il corso e non capisco perché si voglia questa dilatazione della possibilità di sostenere un esame che è di qualifica alla ricerca universitaria; è come se si volessero far rientrare surrettiziamente istituti da lungo tempo soppressi e si volesse dare accesso al conseguimento del titolo a persone che hanno fatto esperienza di ricerca al di fuori del corso di dottorato. Credo che la norma che prevedeva l'assegnazione dei titoli di dottore a studiosi che non abbiano partecipato ai corsi nel limite massimo di un quarto del numero dei posti consentisse di limitare il conferimento del dottorato a ristrettissime categorie di persone particolarmente meritevoli; d'altra parte, se si comincia ad ampliare questa possibilità, il dottorato di ricerca diventerà una scuola alla quale chiunque potrà accedere ed un titolo che, non avendo efficacia sul piano professionale, ma solo accademico e scientifico, verrà declassato.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento.

GIROLAMO RALLO. Visto come si sta procedendo nella discussione di questo provvedimento, come vengono esaminati gli emendamenti e gli articoli, e considerato che la conclusione è già scontata, ritengo perfettamente inutile la mia presenza. Abbandono, pertanto, l'aula, protestando vivamente per il modo in cui si sta portando avanti l'esame della materia oggetto di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Columba 1. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Gli onorevoli Ferri e Conte Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

L'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è sostituito come segue:

« I dipendenti dello Stato e di enti pubblici, gli insegnanti di ruolo, i diret-

tori didattici e i presidi delle scuole statali di ogni ordine e grado, purché laureati, sono ammessi a concorrere ai posti di dottorato in soprannumero, nel limite di un numero di posti pari alla metà di quello previsto dal primo comma dell'articolo 70 per ciascun corso.

L'ammissione ai corsi è subordinata alla possibilità dell'interessato, a norma delle disposizioni del relativo stato giuridico, di ottenere l'esonero totale dal servizio. Per gli insegnanti di ruolo, per i direttori didattici e i presidi si intende applicabile alla frequenza dei corsi di dottorato il primo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

In deroga all'articolo 18, quarto comma, della legge n. 270 del 1982, l'esonero relativo è concesso per la durata del corso di dottorato ».

2. 1.

FRANCO FERRI. L'emendamento si illustra da sé.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento, in quanto esso configura eccessivi privilegi. Sono anch'io favorevole ad assicurare il massimo di frequenza e serietà dei corsi di dottorato di ricerca; ciò nonostante non posso aderire al concetto di soprannumeralità che l'emendamento vuole introdurre.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferri 2. 1, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.

Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.

(È approvato).

ART. 4.

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Tesini ha presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Istruzione e Belle arti),

sulla base delle considerazioni unanimemente espresse dagli oratori interve-

nuti nella discussione del disegno di legge n. 1962 riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle università, ritenendo necessaria una valutazione più approfondita e generale sui problemi affrontati dal provvedimento,

impegna il Governo

a riferire sulla situazione e sulle relative problematiche che si sono determinate a seguito della introduzione, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dei corsi di dottorato di ricerca.

0/1962/VIII/1

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Istruzione e belle arti), nell'approvare il disegno di legge n. 1962 recante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle università, auspica che venga trovata una concreta e positiva soluzione al problema dei dipendenti pubblici che, ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, si trovano in estrema difficoltà. L'articolo 2 del disegno di legge che li pone in congedo transitorio, a parere della Commissione, non è né sufficiente né equo nei confronti di chi desidera ricercare e studiare; la Commissione ritiene che si dovrà garantire l'effettiva partecipazione ai corsi con l'aumento delle borse di studio e con la fruizione di comandi.

0/1962/VIII/2

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo l'ordine del giorno Tesini ed accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Fincato Grigoletto.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

GIANCARLO TESINI. No, signor presidente.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO, *Relatore*. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1962 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1962):

Presenti e votanti . . .	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	19
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoli, Armellin, Bianchi Beretta, Brocca, Carelli, Casati, Ciafardini, Cobellis, Columba, Conte Antonio, D'Ambrosio, Ferri, Fincato Grigoletto, Franchi Roberto, Bianchini, Bianchi di Lavagna, Mensorio, Quietì, Portatadino, Russo Giuseppe, Tesini, Viti.

Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1949 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadra-

mento dei professori associati e dei ricercatori (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1949):

Presenti e votanti . . .	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	17
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoli, Armellin, Bianchi Beretta,
Bianchi di Lavagna, Bianchini, Brocca,

Carelli, Casati, Ciafardini, Cobellis, Columba, Conte Antonio, D'Ambrosio, Ferri, Fincato Grigoletto, Franchi Roberto; Menorio, Quietì, Portatadino, Russo Giuseppe, Tesini, Viti.

La seduta termina alle 14,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO